

Civile Sent. Sez. U Num. 27198 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: D'ANTONIO ENRICA

Data pubblicazione: 16/11/2017

SENTENZA

sul ricorso 12667-2016 proposto da:

[REDACTED]

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6006
/17

controricorrente -

avverso la sentenza n. 7914/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati [redacted] e Giustina Noviello per l'Avvocatura Generale dello Stato.

Fatti di causa

La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla domanda di [redacted], vice procuratore onorario (VPO), volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto alle dipendenze del Ministero della Giustizia con condanna di quest'ultimo al pagamento delle differenze retributive in ragione delle mansioni svolte presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma.

La Corte territoriale ha specificato che ,contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la domanda non aveva ad oggetto semplicemente un adeguamento del compenso percepito in qualità di VPO ,ma l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto per lo svolgimento delle stesse mansioni espletate dai magistrati togati e per l'inserimento nella Procura di Roma con la conseguenza che doveva affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo. Avverso la sentenza ricorre la [redacted] denunciando l'erronea affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo . Resiste il Ministero

della Giustizia . La ricorrente ha depositato una memoria ex art 378 cpc.

Ragioni della decisione

La ricorrente deduce che l'azione promossa non era tesa al riconoscimento di una sua equiparazione con i giudici togati in quanto il petitum era la richiesta di un riconoscimento economico in considerazione delle mansioni svolte e sul presupposto che il rapporto instaurato di fatto alle dipendenze del Ministero divergeva solo per la mancanza dell'assunzione formale a seguito di pubblico concorso . Osserva che essa ricorrente richiamava la disciplina dei magistrati senza tuttavia pretendere di appartenere all'ordine giudiziario .

Il ricorso è infondato.

Sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno accertato che la domanda della ricorrente, non era soltanto volta ad ottenere un adeguamento del compenso percepito quale VPO in considerazione di una diversa qualità o quantità delle mansioni svolte , ma l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati e per l'inserimento nell'organizzazione della Procura di Roma, rapporto del quale era chiesto l'accertamento ai fini retributivi e previdenziali .

Nella stessa esposizione in fatto contenuta nel ricorso la ricorrente ha riferito che con il ricorso davanti al Tribunale essa, con altri vice procuratore onorari, aveva convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia al fine di ottenere , previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di fatto alle dipendenze del Ministero , la condanna di quest'ultimo alle maggiori retribuzioni dovute in ragione delle mansioni svolte.

E' principio consolidato che l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata - ed era compresa nel

"thema decidendum" il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte (v. da ultimo Cass n 1545/2016).

Nella specie i giudici di merito hanno inteso la domanda come volta al riconoscimento di un rapporto di lavoro di fatto con la Pubblica Amministrazione non dissimile da quello dei magistrati togati e tale interpretazione della domanda non risulta adeguatamente confutata dalla ricorrente ,ma anzi sembra trovare riscontro nella stessa esposizione in fatto contenuta nel ricorso in cassazione .

Non è , conseguentemente, censurabile la sentenza impugnata che ha ritenuto sussistere la giurisdizione amministrativa in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati ai quali la ricorrente intende essere assimilata .

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art 13 , comma 1 quater, dpr n 115/2002.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 7.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi , oltre accessori di legge .

Ai sensi dell'art 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art 13.

Roma 26/9/2017